

REGOLAMENTO DEL SENATO

Testo approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 (Gazzetta Ufficiale, Suppl. ord. n. 53 del 1° marzo 1971) e successive modificazioni approvate dall'Assemblea il 26 gennaio 1977 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1977, n. 28), il 31 maggio 1978 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1978, n. 153), l'8 novembre 1979 (Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1979, n. 315), il 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1982, n. 81), il 5 ottobre 1983 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1983, n. 277), il 22 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1983, n. 351), il 31 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1985, n. 181), il 30 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1987, n. 178 e 8 agosto 1987, n. 184), il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1988, n. 282); il 7 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1989, n. 136); il 23 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1992, n. 25); il 6 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188); il 3 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, n. 54); il 24 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49); il 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173); il 25 ottobre 2001 (Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2001, n. 256); il 17 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2002, n. 171); il 6 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36); il 31 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2007, n. 33 e 21 febbraio 2007, n. 43); il 21 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2012, n. 276); il 20 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15) e il 27 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2022, n. 182).

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (1)

Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori.

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Art. 2.

Ufficio di Presidenza provvisorio.

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 3.

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti.

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore

a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

CAPO II

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4.

Elezione del Presidente.

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5. (1)

Elezione degli altri componenti della Presidenza.

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2-bis. [Abrogato]

2-ter. [Abrogato]

2-quater. [Abrogato]

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999, il 25 ottobre 2001, il 31 gennaio 2007, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

Art. 6.

*Spoglio delle schede per l'elezione
dei componenti della Presidenza.*

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.

Consiglio di Presidenza.

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

CAPO III

DELLE ATTRIBUZIONI
DELLA PRESIDENZA

Art. 8.

Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Re-

golamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.

Art. 9.

Attribuzioni dei Vice Presidenti.

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.

2. Il Presidente del Senato designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10.

Attribuzioni dei Questori.

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11.

Attribuzioni dei Segretari.

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 12. (1)

*Attribuzioni del Consiglio di Presidenza -
Proroga dei poteri.*

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 luglio 2002 e il 20 dicembre 2017.

previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

2-*bis*. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

Art. 13. (1)

Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

1-*bis*. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.

CAPO IV DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14. (1)

Composizione dei Gruppi parlamentari.

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. È tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983, il 6 agosto 1992, il 20 dicembre 2017 e, da ultimo, interamente sostituito il 27 luglio 2022.

legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 55, comma 5.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni con-

giuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conse-

guendo l'elezione di almeno un Senatore. È altresì consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.

7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.

9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

Art. 15. (1)

*Convocazione e costituzione dei Gruppi.
Approvazione del regolamento.*

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice Presidenti ed uno o più Segretari. Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvi i casi previsti all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Art. 16. (1)

Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari.

1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, pro-

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012 e il 27 luglio 2022.

porzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

Art. 16-bis. (1)

Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari.

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasfe-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 21 novembre 2012 e modificato il 20 dicembre 2017.

riti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare *on line*, nel proprio sito *internet* liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito *internet* di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo.

10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si consi-

dera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo Tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO,
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE
IMMUNITÀ PARLAMENTARI, DELLA COM-
MISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER
L'ARCHIVIO STORICO E DEL COMITATO PER
LA LEGISLAZIONE (1)

Art. 17. (2)

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 17 luglio 2002 e il 27 luglio 2022.

(2) Articolo modificato dal Senato il 17 luglio 2002.

immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato.

Art. 18. (1)

Giunta per il Regolamento.

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività. Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'articolo 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.

Art. 19. (1)

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 7 giugno 1989, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. [Abrogato]

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

(1) Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1992, n. 25).

Art. 20. (1)

*Commissione per la biblioteca
e per l'archivio storico.*

La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti.

Art. 20-bis. (2)

Comitato per la legislazione.

1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il re-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 luglio 2002.

(2) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 27 luglio 2022.

latore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, *6-bis* e *6-ter*. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità

e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI (1)

Art. 21. (2)

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi.

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni dieci iscritti.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista al comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione siano rispecchiati, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.

4-bis. [Abrogato]

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22. (1)

Commissioni permanenti - Competenze.

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;
- 2^a - Giustizia;
- 3^a - Affari esteri e difesa;
- 4^a - Politiche dell'Unione europea;
- 5^a - Programmazione economica, bilancio;
- 6^a - Finanze e tesoro;
- 7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
- 9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 e interamente sostituito il 27 luglio 2022.

Art. 23. (1)

Commissione Politiche dell'Unione europea.

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea,

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, interamente sostituito il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere – o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte – sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le

competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 24.

Commissioni speciali.

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art. 25.

Nomina di organi collegiali.

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.

2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.

3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il nu-

mero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.

5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art. 26.

Organi collegiali bicamerali.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 27. (1)

*Elezione dell'Ufficio di Presidenza
delle Commissioni.*

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

3-ter. La disposizione di cui al comma *3-bis* si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

Art. 28. (1)

*Riunione delle Commissioni
nelle diverse sedi.*

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative o comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29. (2)

Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispon-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 e il 27 luglio 2022.

gono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-*bis*. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma 3, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, me-

diante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.

8-*bis*. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari di convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali.

Art. 30. (1)

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione.

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 febbraio 1999.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.

Art. 31.

Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto.

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.

2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.

3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.

Art. 32.

Processo verbale delle sedute delle Commissioni.

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma

dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori Segretari.

Art. 33. (1)

Pubblicità dei lavori delle Commissioni.

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

3. [Abrogato]

4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

Art. 34. (1)

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

1-*bis*. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 4^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 35. (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per quelli di cui all'articolo 126-*bis* e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 36. (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal comma 1 dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. [Abrogato]

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottopo-

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

sto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi una delle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 37. (1)

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal comma 1 dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-*bis*, sesto periodo, e 6-*ter*, secondo periodo dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

Art. 38.

Pareri sui disegni di legge e sugli affari.

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39.

Procedura per la espressione dei pareri.

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento

personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 40. (1)

Pareri obbligatori.

1. Sono assegnati alla 4^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 4^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'articolo 126-*bis*, il parere alla 5^a Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5^a Commissione deliberi di ri-

chiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'articolo 76-*bis*, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1^a Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Com-

missione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 4^a e 5^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge ed

emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui all'articolo 76-*bis*, comma 3, ove richiesta.

Art. 41. (1)

Procedura delle Commissioni in sede deliberante.

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio se-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

greto – che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 – è richiesta rispettivamente la domanda di due e di tre Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno cinque Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e sono inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 4^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per

quanto concerne i pareri della 1^a, della 4^a e della 5^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 40.

Art. 42. (1)

*Procedura delle Commissioni
in sede redigente - votazione finale
del disegno di legge in Assemblea.*

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. [Abrogato]

3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Al termine della discussione, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

Art. 43. (1)

*Procedura delle Commissioni
in sede referente.*

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

3-bis. [Abrogato]

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

Art. 44. (1)

Termini per la presentazione delle relazioni.

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del comma 3, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito l'esame, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria.

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45.

Computo dei termini.

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio dell'Assemblea.

Art. 46. (1)

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo.

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza. Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

2. Le Commissioni possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

Art. 47. (1)

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge, affari assegnati e materie di competenza delle Commissioni.

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati e alle materie di loro competenza, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano for-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

niti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

1-*bis*. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell'audizione si può aprire un dibattito a sé stante.

Art. 48. (1)

Indagini conoscitive.

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 162, né hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all'articolo 162 approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 48-bis. (1)

Richiesta di procedure informative.

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richie-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 17 novembre 1988.

sta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 49. (1)

[Abrogato]

Art. 50. (2)

*Relazioni e proposte di iniziativa
delle Commissioni - Risoluzioni.*

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza.

(1) Articolo abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.

3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea.

Art. 51.

Connessione e concorrenza di iniziative legislative.

1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera

dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

CAPO VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 52.

Convocazione del Senato.

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.
4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53. (1)

Programma dei lavori.

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I di-

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

segni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

Art. 54. (1)

[Abrogato]

Art. 55. (2)

Calendario dei lavori.

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

(1) Articolo abrogato dal Senato il 27 luglio 2022.

(2) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo non può essere richiesta per i disegni di legge di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di cinque Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56. (1)

Ordine del giorno della seduta.

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvi i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario dei lavori.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di cinque Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

Art. 57.

Pubblicità delle sedute.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58.

Posti riservati nell'Aula.

1. Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle Commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.

2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario Generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59.

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 60. (1)

Processo verbale e resoconti della seduta.

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

e non può essere richiesta la verifica del numero legale.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 61.

Comunicazioni all'Assemblea.

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62. (1)

Congedi.

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 novembre 1988.

2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

Art. 63.

Facoltà di parlare.

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

Art. 64.

*Convocazione delle Camere
in seduta comune - Presidenza.*

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 65.

*Regolamento delle sedute comuni
delle due Camere.*

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

CAPO IX

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE,
DELLA POLIZIA DEL SENATO
E DELLE TRIBUNE

Art. 66.

Richiamo all'ordine.

1. Se un Senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67.

*Censura - Esclusione dall'Aula -
Interdizione a partecipare ai lavori.*

1. Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.

2. Se il Senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.

3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza – integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 – di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso.

4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68.

Tumulto in Aula.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69. (1)

Polizia del Senato.

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 dicembre 1983.

2. Il Presidente può incaricare i Senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario Generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.

3. La forza pubblica – compresa la polizia giudiziaria – non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica – compresa la polizia giudiziaria – non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 70.

Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune.

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.

Art. 71.

Polizia delle tribune.

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72.

*Oltraggio al Senato o ai suoi membri -
Resistenza agli ordini del Presidente.*

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

CAPO X
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE
DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.

*Presentazione, stampa
e distribuzione dei disegni di legge.*

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 73-bis. (1)

*Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la
presentazione di disegni di legge o la adozione di
provvedimenti.*

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988.

alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 74. (1)

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

Art. 75.

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati.

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

Art. 76.

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 76-bis. (1)

*Relazione tecnica sui disegni di legge,
sugli schemi di decreto legislativo
e sugli emendamenti.*

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 novembre 1988, coordinato il 30 novembre 1988 e, da ultimo, modificato il 21 luglio 1999.

dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.

CAPO XI

DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 77. (1)

Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale.

1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un ter-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

mine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78. (1)

Disegni di legge di conversione di decreti-legge.

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione compe-

(1) Articolo modificato dal Senato il 10 marzo 1982, il 23 e il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

tente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezze le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o sette Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può altresì ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato]

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad

assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. [Abrogato]

Art. 79. (1)

*Disegni di legge
fatti propri da Gruppi parlamentari.*

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma 1 aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

Art. 80. (1)

Iniziativa legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione.

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81. (2)

Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura.

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o dodici Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono am-

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

(2) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

messe le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.

*Dichiarazione d'urgenza per la fissazione
del termine di promulgazione.*

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

CAPO XII

DELLA DISCUSSIONE

Art. 83.

*Divieto di discutere e votare su argomenti
non iscritti all'ordine del giorno.*

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

Art. 84. (1)

Iscrizioni a parlare.

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.

2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.

4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla fa-

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all'articolo 55 approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

coltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.

Posto degli oratori.

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.

Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.

Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne

ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.

Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine.

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89. (1)

Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

Art. 90.

*Richiami all'argomento
o ai limiti della discussione.*

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.

Divieto di interruzione dei discorsi.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92. (1)

Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni.

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa peralzata di mano.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 93. (1)

Questioni pregiudiziale e sospensiva.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunciato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo.

6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

della questione sospensiva. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva. Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.

Discussione generale dei disegni di legge.

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95. (1)

Presentazione ed esame degli ordini del giorno.

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all'articolo 55 approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.

3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.

4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.

5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.

6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.

7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 96. (1)

*Proposta di non passare
all'esame degli articoli.*

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

2. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97.

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

Art. 98. (1)

[Abrogato]

Art. 99. (2)

Chiusura della discussione generale.

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma 1, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, cinque Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, cinque Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma 3, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno

(1) Articolo abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100. (1)

*Esame degli articoli -
Presentazione degli emendamenti.*

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. [Abrogato]

5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.

6. Le condizioni e i termini di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presi-

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

dente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione

sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato]

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.

Proposta di stralcio.

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.

2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102. (1)

*Votazione degli articoli e degli emendamenti -
Votazione per parti separate.*

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-*bis*. (1)

*Effetti del parere contrario
della 5^a Commissione permanente.*

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che dieci Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5^a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

Art. 103. (1)

*Correzioni di forma
e coordinamento finale.*

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è diffe-

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

rita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.

Art. 104.

*Disegni di legge approvati dal Senato
e modificati dalla Camera dei deputati.*

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 105. (1)

*Discussione sulle comunicazioni del Governo -
Proposte di risoluzione - Informative del Presidente
del Consiglio dei ministri.*

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta cinque Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento al-

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

l'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiarerà di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.

1-*bis*. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

Art. 106.

Applicabilità delle disposizioni sulla discussione.

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

CAPO XIII

DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI
MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE
DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107. (1)

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, sette Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 108. (1)

Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti - Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999.

3. I richiedenti la verificaione del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificaione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

Art. 109. (1)

Annunci e dichiarazioni di voto.

1. [Abrogato]

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti.

2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i pre-

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

detti Senatori. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo.

Art. 110.

Interventi nel corso della votazione.

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111.

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «Il Senato approva» o «Il Senato non approva».

Art. 112.

Proteste sulle deliberazioni del Senato.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113. (1)

Modi di votazione.

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da dieci Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da dodici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

Art. 114. (1)

Votazioni per alzata di mano e controprova.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno al fine di agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

Art. 115.

*Votazione nominale
con scrutinio simultaneo.*

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.

2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116. (1)

Votazione nominale con appello.

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di dieci Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

Art. 117.

Votazione a scrutinio segreto.

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verifica del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verifica del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza.

Art. 119. (1)

Indizione delle votazioni nominali elettroniche.

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

2. [Abrogato]

Art. 120. (1)

Votazione finale dei disegni di legge.

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti- legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge di cui all'articolo 126-*bis*, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

CAPO XIV
DEI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE

Art. 121.

*Disegni di legge costituzionale -
Prima deliberazione.*

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

Art. 122.

*Disegni di legge costituzionale -
Termini per la seconda deliberazione.*

1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.

2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123.

Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

2. In Assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 124.

Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione.

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.

CAPO XV

DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125. (1)

*Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti
attinenti al bilancio dello Stato
e alla programmazione economica.*

Alla 5^a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 125-*bis*. (1)

Esame del documento di economia e finanza.

1. Il documento di economia e finanza è deferito alla 5^a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5^a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5^a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985 e modificato il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 126. (1)

Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio.

1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.

2. [Abrogato]

3. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988, il 21 luglio 1999 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5^a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5^a Commissione permanente.

8. La 5^a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di bilancio, che concerne anche – in separate sezioni – gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici

giorni. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Art. 126-*bis*. (1)*Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.*

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 21 luglio 1999 e il 20 dicembre 2017.

di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di economia e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma *2-ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Art. 127. (1)

Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio.

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5^a Commissione permanente. Quelli non ac-

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

colti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 128. (1)

Emendamenti al disegno di legge di bilancio.

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati alla 5^a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5^a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 129. (1)

Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio.

1. Sul disegno di legge di bilancio si svolge una discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli arti-

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.

coli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione del disegno di legge, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5^a Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.

3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato.

4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni della prima sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di bilancio, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

Art. 130. (1)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5^a Commissione permanente. Alla relazione che la 5^a Commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.

Art. 131.

Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato.

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono

(1) Articolo modificato dal Senato l'8 novembre 1979.

contemporaneamente assegnate alle Commissioni competenti per materia ed alla 5^a Commissione permanente.

2. Le Commissioni affidano ad uno o più Senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle Commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della Commissione.

3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le Commissioni competenti per materia inviano alla 5^a Commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

4. La 5^a Commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'Assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre Commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

5. La relazione generale della 5^a Commissione permanente è di norma discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.

6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia. La Commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale.

Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la Commissione invia un apposito rapporto alla 5^a Commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'Assemblea.

Art. 132.

Decreti registrati con riserva.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.

*Richiesta di elementi informativi
alla Corte dei conti.*

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.

*Richiesta di informazioni
alle Commissioni di vigilanza.*

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni

di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

CAPO XVI
DELLE DOMANDE
DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
E DELLA VERIFICA DEI POTERI (1)

Art. 135. (2)

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere
presentate ai sensi dell'articolo 68
della Costituzione. (3)*

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 23 gennaio 1992.

(2) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

(3) Rubrica modificata dal Senato il 7 giugno 1989.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizza-

zione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Art. 135-bis. (1)

Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 7 giugno 1989 e modificato il 24 febbraio 1999 e il 27 luglio 2022.

ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego

dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-*bis*. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

Art. 135-*ter*. (1)

Verifica dei poteri.

1. L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione, discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immu-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 e modificato il 27 luglio 2022.

nità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

CAPO XVII

DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 136.

Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica.

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

Art. 137. (1)

[Abrogato]

Art. 138.

Esame dei voti delle Regioni.

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

2. I voti, se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

Art. 138-bis. (2)

Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province auto-

(1) Articolo abrogato dal Senato il 20 dicembre 2017.

(2) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 27 luglio 2022.

nome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore.

Art. 139.

Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse.

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La Commissione, allorché ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risolu-

zione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 139-bis. (1)

Pareri delle Commissioni su atti del Governo.

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione – prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato – comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 maggio 1978 e coordinato con le modificazioni all'articolo 29 approvate dal Senato il 17 novembre 1988.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato.

Art. 140. (1)

Petizioni.

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

2-bis. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.

Art. 141. (1)

Esame delle petizioni.

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON
L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI
INTERNAZIONALI (1)

Art. 142. (2)

*Discussione degli affari e delle relazioni concernenti
l'Unione europea.*

1. Su domanda del Governo o di cinque Senatori, la 4^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

(2) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, interamente sostituito il 6 febbraio 2003 e modificato il 27 luglio 2022.

Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 4^a Commissione permanente.

Art. 143. (1)

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali.

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 4^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla 4^a Commis-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, interamente sostituito il 6 febbraio 2003 e modificato il 27 luglio 2022.

sione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 4^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144. (1)

Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea.

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle pre-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

scrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 4^a Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 4^a Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-ter. Su richiesta della 4^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della opposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e *1-bis*.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 4^a Commissione

permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegare al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 4^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla 4^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegare al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 4^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma *1-bis*, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 4^a Commissione permanente. La 4^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma *2-bis*.

5-ter. Qualora il parere approvato dalla 4^a Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un

progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3-ter.

6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 4^a Commissione.

Art. 144-bis. (1)

Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 4^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 4^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 4^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 4^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di de-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

legazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 4^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate

dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter. (1)

Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 4^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3-ter.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 144-*quater*. (1)

*Acquisizione di elementi informativi
da rappresentanti delle istituzioni
dell'Unione europea.*

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

CAPO XIX
DELLE INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 145. (1)

Interrogazioni - Presentazione.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

1-*bis*. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia.

2. Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

Art. 146.

*Proponibilità delle interrogazioni
e annuncio all'Assemblea.*

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147.

Interrogazioni orali in Commissione.

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.

Art. 148.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea.

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.

4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149.

Replica dell'interrogante.

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150.

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea.

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza.

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblée sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

Art. 151-bis. (1)

Interrogazioni a risposta immediata.

1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle inter-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999 e il 20 dicembre 2017.

rogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.

3. [Abrogato]

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. [Abrogato]

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

Art. 152.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione.

1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.

2. Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.

4. Quando siano trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.

6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153. (1)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, questa è iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

Art. 154.

Interpellanze - Presentazione.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155.

Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze.

Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156.

Svolgimento delle interpellanze.

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.

2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.

3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 156-*bis*. (1)

Interpellanze con procedimento abbreviato.

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove interpellanze con procedimento abbreviato.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 27 luglio 2022.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Art. 157. (1)

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione.

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno cinque Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. [Abrogato]

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 27 luglio 2022.

55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove mozioni a procedimento abbreviato.

Art. 158.

Discussione unica e votazione di più mozioni.

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159.

*Discussione congiunta di mozioni,
interpellanze e interrogazioni.*

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160.

Disciplina della discussione delle mozioni.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161. (1)

*Mozioni di fiducia e di sfiducia -
Questione di fiducia.*

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.

legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-*bis*.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5^a Commissione permanente.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

CAPO XX
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 162. (1)

Inchieste parlamentari.

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.

3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 163.

*Trasferimento o invio fuori sede
di componenti della Commissione.*

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

CAPO XXI

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 164.

Nomina e composizione delle deputazioni.

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei Vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

CAPO XXII

DEL BILANCIO E DEL CONTO
CONSUNTIVO DEL SENATO

Art. 165. (1)

*Bilancio e conto consuntivo del Senato -
Variazioni di bilancio.*

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5^a Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

2. [Abrogato]

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

CAPO XXIII
DEGLI UFFICI DEL SENATO

Art. 166.

Ordinamento degli uffici del Senato.

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario Generale, che ne risponde al Presidente.

2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici, e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA
REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 167. (1)

*Approvazione del Regolamento
e delle sue modificazioni.*

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia cinque Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONE FINALE (1)

Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle Commissioni permanenti e delle Giunte saranno applicate a decorrere dal 1° ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.

* * *

Le modificazioni agli articoli 21, commi 1 e 2, e 22 – approvate dal Senato il 30 luglio 1987 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1° agosto 1987, n. 178).

Alle modificazioni approvate dal Senato il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, si applicano le seguenti:

(1) Disposizione relativa al testo approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 53 del 1° marzo 1971).

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

Entrata in vigore.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti (2) sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 1988 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

2. Le modificazioni di cui all'articolo 24 (3) non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla predetta data».

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 24 febbraio 1999, si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis).

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (4).

(1) Approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

(2) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 1, 5, 19, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 48-bis, 53, 54, 55, 62, 73-bis, 74, 76-bis, 78, 89, 99, 100, 102-bis, 103, 107, 108, 109, 113, 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 151-bis, 156-bis, 157, 161 e 162.

(3) Recante il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.

(4) *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1999, n. 49.

2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 (1) non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla data di cui al comma 1 del presente articolo».

* * *

Le modificazioni all'articolo 5 – consistenti nell'introduzione del comma 4-bis, nella sostituzione dei commi 5 e 9-bis e nella abrogazione dei commi 6 e 7 – approvate dal Senato il 25 ottobre 2001, sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 novembre 2001, n. 256).

La sostituzione integrale dell'articolo 5, operata dall'articolo 2 della predetta deliberazione del Senato del 15 ottobre 2001, entra in vigore a decorrere dalla XV legislatura.

* * *

Le modificazioni agli articoli 12, 17 e 20 – approvate dal Senato il 17 luglio 2002 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 4 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2002, n. 171).

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 si applicano le seguenti:

(1) Recante il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 del Regolamento.

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli precedenti (2), entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (3).

2. Alla prima costituzione della 14^a Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14^a Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee previgenti alla data di cui al comma 1».

* * *

Le modificazioni all'articolo 5 – approvate dal Senato il 31 gennaio 2007 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2007, n. 33).

* * *

(1) Approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 (Doc. II, nn. 4 e 6, art. 16) e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2003.

(2) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-*bis*, 142, 143, 144, 144-*bis*, 144-*ter* e 144-*quater*.

(3) *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36.

Le modificazioni agli articoli 15 e 16 nonché l'introduzione dell'articolo 16-bis – approvate dal Senato il 21 novembre 2012 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 della relativa deliberazione, quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 novembre 2012, n. 276) e «acquistano efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».

Le deliberazioni di approvazione delle rimanenti modificazioni non recano una specifica disposizione relativa alla data di entrata in vigore.

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

Art. 5.

Disposizioni finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.

Art. 6.

Entrata in vigore.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura».

* * *

(1) Disposizioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2018, n. 15.

Alle modificazioni approvate dal Senato il 27 luglio 2022 si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

Art. 5.

Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari.

1. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione e dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio di Presidenza definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa e la distribuzione.

Art. 6.

Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari.

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi parlamentari e i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza.

(1) Disposizioni approvate dal Senato il 27 luglio 2022 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 2022, n. 182.

Art. 7.

Disposizione finale.

1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei Gruppi costituiti ai sensi dell'articolo 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.

Art. 8.

Disposizione finale.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.

Art. 9.

Entrata in vigore.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura».